



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 12 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI OPPEANO - ANNO 2016 - ART. 1 COMMA 612 SS. DELLA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITA' 2015) - ART. 42 COMMA 2 LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilasedici**, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **19:45**, presso l'**AUDITORIUM "DON REMO CASTEGINI" NELL'EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN VIA ROMA AD OPPEANO**, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
GIARETTA PIETRO LUIGI	P	SALARO RAFFAELE	P
BISSOLI EMANUELA	A	MARCONI EMANUELA	P
CEOLARO LUCA	P	GALBERO MATTIA	P
MARCHI SIMONE	P	BOARETTO GIULIANO	A
MENEGHELLI ROMOLO	P	MARCHI SERENA	A
ROSSINI FILIPPO	P	MARAFETTI CLAUDIO	P
ROSSINI ISABELLA	P		

Assiste all'adunanza la Sig.ra MAZZOCCO D.SSA CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor ROSSINI DR. FILIPPO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI OPPEANO – ANNO 2016 - ART. 1 COMMA 612 SS. DELLA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITA' 2015) – ART. 42 COMMA 2 LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000.

PREMESSO che il legislatore da alcuni anni, in particolare dalla legge finanziaria 2007, n. 296 del 2006, ha avviato un processo normativo di razionalizzazione delle spese sostenute dagli enti locali per le società partecipate nonché delle spese di funzionamento degli stessi organismi societari (numero e compensi dei componenti degli organi di amministrazione, spese di personale, vincoli in materia di finanza pubblica e patto di stabilità, trasparenza organizzativa) [D.l. 223/2005 convertito in L. 248/2006 – art. 13 “*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*” - L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 – art. 1 comma 587 ss. - D.l. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008 – artt. 18, 23 [abrogato dal D.l. 135/2009], 61 commi 7 e 16 - L. 69/2009 – artt. 10, 33 e 71 - D.l. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009, art. 19 “*Società pubbliche*”, commi 1-2 - D.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 – art. 6, commi 6 e 19 - D.l. n. 98/2011 convertito in L. n. 138/2011 – artt. 8 e 20 - D.l. n. 138/2011 convertito in L. 148/2011 – art. 4 co. 15 - D.l. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012 – art. 25 - D.l. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 – artt. 4 “*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*” e 6 - D.l. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 – art. 34, comma 20 - D. Lgs. n. 39/2013 - D.l. 69/2013 convertito in L. 98/2013 – art. 49bis *Misure per il rafforzamento della spending review* - art. 84-ter *Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni* - Legge n. 147/2013 – Legge Stabilità 2014 - D.l. 16/2014 convertito in L. 68/2014 – art. 2 - D.l. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014 – artt. 13 e 20 - D.l. n. 90/2014 conv. in L. 114/2014 – artt. 16, 17 comma 4 e 24bis - Legge n. 190/2014 – Legge Stabilità 2015];

DATO ATTO che nel tempo il legislatore è altresì intervenuto a porre vincoli alla costituzione di nuove società partecipate e ad impartire direttive per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti locali:

- L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 – art. 3, commi 27, 28, 29, 72 – divieto di costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né di assunzione e mantenimento diretto di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, fatta salva la possibilità di costituire società produttive di servizi di interesse generale, di servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici; in relazione a tale divieto l’obbligo di specifica autorizzazione con delibera motivata del Consiglio Comunale all’assunzione od al mantenimento di tali partecipazioni con invio alla Sezione Regionale di Controllo competente della Corte dei Conti; l’obbligo di cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (31.12.2010) nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica; infine l’obbligo per le amministrazioni che, nel rispetto dei dettami restrittivi, avessero costituito o assunto partecipazioni società o enti, comunque denominati, o, consorzi o altri organismi, di adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate e corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica;
- D.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 – art. 14, comma 32 – divieto di costituire società nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite o di cederne le partecipazioni in assenza del requisito demografico salvo che le società già costituite: a) avessero, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non avessero subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non avessero subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia

stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime – inapplicabilità della disposizione alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superasse i 30.000 abitanti o possibilità di detenere la partecipazione di una sola società nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti e liquidazione delle altre entro il 31 dicembre 2011 (abrogato dalla L. Stab. 2015);

- D.l. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 – art. 4 “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”, che prevedeva [norma abrogata dall’art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014] che per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procedesse, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014; in caso di inottemperanza al divieto impossibilità di ricevere affidamenti diretti di servizi, né di fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari;

Atteso che la norma dell'art. 4 co. 3sexies del D.l. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 prevedeva altresì – prima dell’abrogazione in forza della Legge di Stabilità 2014 –, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 95/2012 (L. 135 del 07.08.2012) le PP.AA. predisponessero appositi *piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate*, approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, da riorganizzare e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*;

- D.l. n. 138/2011 convertito in L. 148/2011 – art. 5 comma 1 - destinazione di quote del Fondo infrastrutture ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedessero, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, con esclusione delle spese dai vincoli del patto di stabilità interno e destinazione della quota assegnata a ciascun ente territoriale non superiore ai proventi della dismissione effettuata;

ATTESO che:

- l'art. 1 comma 721 della Legge n. 296/2006 ha demandato alle Regioni l’adozione di disposizioni, normative od amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative, valutando maggiore coerenza e sistematicità con riferimento ad un piano operativo di razionalizzazione impostato secondo linee guida regionali;
- la Regione del Veneto ha dettato già nel 2013 direttive alle società regionali per la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie della Regione del Veneto, rispettivamente, con D.G.R.V. n. 259 del 05.03.2013 e n. 1931 del 28.10.2013, con riferimento alle partecipazioni societarie indirette, approvando nel 2014 la legge regionale 08.08.2014 n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali” e procedendo all'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e

partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 447 del 07.04.2015;

DATO ATTO che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ha posto nuovi adempimenti in materia di società partecipate ed, in particolare:

articolo 1 comma 609, in vigore dall'01 gennaio 2015, ha posto l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, con adesione entro il 1° marzo 2015 od entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, salvo diffida ad adempiere e potere sostitutivo del Presidente della Regione, al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, modificando l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (attribuzione, per disposizioni normative statali o regionali di settore, di funzioni di organizzazione dei servizi locali di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale);

RICHIAMATO in merito il D.l. n. 138/2011 convertito in L. 148/2011 – art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali” che demandava alle regioni ed alle province autonome la definizione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per l'organizzare dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e l'istituzione o designazione degli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 oppure dei 60 gg. dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito;

CONSIDERATO che nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di rete sono stati individuati da interventi normativi regionali e statali, relativamente al territorio provinciale e/o subprovinciale di Verona, n. 3 ambiti territoriali ottimali:

- per la gestione del servizio idrico integrato – Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice Ambientale), art. 147 ss. – L.R. 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha assegnato le funzioni amministrative già esercitate dalle AATO e relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e segg. del Decreto legislativo n. 152/2006, ai Consigli di bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- per la gestione dei servizi di igiene ambientale e dei rifiuti solidi urbani – Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice Ambientale), art. 177 ss. – L.R. 31.12.2012 n. 52 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” – deliberazione n. 13 in data 21 gennaio 2014 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha individuato tra i bacini territoriali ottimali il bacino denominato “Verona SUD”;
- per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale - D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 46 bis – Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 30 comma 26 - D.M. 12.11.2011 n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale” - D.Lgs. 1° giugno 2011 n. 93, art. 24, comma 4;

DATO ATTO che il Comune di Oppeano ha aderito:

- al Consiglio di Bacino ATO del servizio idrico integrato denominato “Veronese” con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/09/2012, con la quale è stata approvata la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato “Veronese”;
- al Consiglio di Bacino dell’ambito territoriale ottimale “Verona Sud” per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 26.11.2014 – convenzione sottoscritta l'01.07.2015, Rep. n. 3624 Comune di Bovolone;
- all’ambito territoriale minimo per il servizio di distribuzione del gas naturale “ATEM VR 2 PIANURE VERONESI” con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.02.2015, con delega al Comune di Villafranca di Verona del ruolo di Stazione appaltante per l’ATEM con incarico di bandire la gara d’ambito;

ATTESO che, ai sensi del predetto comma 609 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2015:

- è onere degli enti di governo degli ambiti adottare la relazione di cui all’art. 34 co. 20, della L. 179/2012, che dia conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, corredata di un piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione, con la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento *in house*, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio;
- *le deliberazioni in tal senso assunte nei competenti organi degli enti di governo non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali dell’ambito;*
- gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento *in house*, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*;
- l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste ed, ove necessario a garantire la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario con particolare riferimento agli investimenti, alla loro rideterminazione;
- le disposizioni dell'articolo 1 co. 609 e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

RICHIAMATO in particolare il comma 611, della Legge di Stabilità 2015, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, **gli enti locali**, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro

il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

ATTESO che in merito il comma 612 della Legge n. 190/2014 dispone che “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono ed approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

CONSIDERATO che in proposito il comma 613 dispone che “le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”;

DATO ATTO che, ai sensi dei commi 614 e 616, nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 (atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015) si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione (esenzione da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; disposizioni di favore/esclusioni plusvalenze dalla formazione del reddito e dal valore della produzione netta e minusvalenze/ deducibilità) – per il personale, accordo tra società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, anche extra art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001, senza necessità del consenso del lavoratore; processi di mobilità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati degli enti controllanti, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, commi primo e terzo; accordi

collettivi per il trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione; ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società, su istanza del dipendente; accolti di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità per massimo 3 anni da parte della società cedente; titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego del personale in esubero delle società nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni - divieto di mobilità tra società pubbliche e pubbliche amministrazioni - proroga di dodici mesi ex L. Stabilità 2014 del termine per l'alienazione della partecipazione, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile nei dodici mesi successivi alla cessazione;

ATTESO che la legge di stabilità 2016 – 28.12.2015 n. 208 – non ha apportato modifiche alle disposizioni in materia di piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute – contenuti, termini per l'approvazione, modalità e tempi di attuazione del piano - come contemplati dalla legge di stabilità 2015, ma si ritiene, al fine di monitorare le partecipazioni societarie dell'Ente, nelle more dell'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui allo schema di decreto legislativo predisposto su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di approvare analogo piano per il 2016

DATO ATTO che il Comune di Oppeano, a seguito completa attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette o indirette anno 2015, attualmente detiene le seguenti partecipazioni sociali dirette:

CISI S.r.l. in concordato preventivo (con verbale in data 10.12.2012 rep. 20645 con atto del Notaio salvatore Lorenzo di Verona è stato approvato il nuovo statuto sociale nella forma giuridica della società a responsabilità limitata)

con sede in Verona (VR) (sede del liquidatore civile)

P. I.v.a. 01970220230;

Ragione Sociale: Società per azioni;

Data di inizio società: 28/12/1995

Data fine società: 31/12/2030

Partecipazione al capitale sociale: 0,0295%

Scioglimento e procedure concorsuali: atto scioglimento 30/07/2010 – iscrizione 12/08/2010

Liquidazione volontaria: atto 20/08/2010 – iscrizione 03/09/2010

Concordato preventivo: iscrizione procedura 05/05/2011 – omologazione 23/12/2011

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

ESA- Com S.p.a.

con sede in Nogara (VR) - P. I.v.a. o C.F. 03062710235;

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni;

Data costituzione: 26/07/2000;

Data termine: 31/12/2030

Finalità della società: svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti; ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo terzi di servizi in materia ambientale.

Partecipazione al capitale sociale: 0,91%;

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = come da Piano finanziario

Rappresentanti dell'Ente: =/

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: =/

Camvo S.p.a.

con sede in Bovolone (VR) – C.F. 80017620230 P. I.v.a. 01508170238

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni;

Data costituzione: 26/03/2003;

Data termine: 31/12/2060

Finalità della società: esercizio delle attività concernenti:

a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;***
- collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;***
- depurazione delle acque reflue;***

b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;

c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;

d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;

e) pubblica illuminazione ed illuminazione votiva dei cimiteri;

f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;

g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;

- h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;
- i) servizi di telecomunicazione;
- j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;
- k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;
- l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi elencati.

Partecipazione al capitale sociale: 10,45%;

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

Rappresentanti dell'Ente: = /

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: = /

DATO ATTO che il Comune di Oppeano, a seguito completa attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette o indirette anno 2015, attualmente detiene le seguenti partecipazioni sociali indirette:

Acque Veronesi S.c.a.r.l.

C.F. /P.I.v.a. 03567090232

con sede in Verona (VR)

Ragione Sociale: Società consortile a responsabilità limitata;

Data atto di costituzione: 27/01/2006

Data fine società: 31/12/2050

Partecipazione al capitale sociale: 3,82% tramite CAMVO S.p.A.

Finalità della società: gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale unico "VERONESE"

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

Rappresentanti dell'Ente: = /

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: = /

PRESO ATTO del parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 1, comma 611 ss., della Legge di Stabilità 2015, giusta deliberazione 205/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, con la quale si è chiarito:

- che i consorzi, pur ricalcando, per certi versi, il modello delle società che gestiscono servizi pubblici locali, hanno natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti (Cons. St., Sez. V, n. 2605/01; Cass., Sez. Unite Civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002);

- che pertanto il Piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla legge di stabilità 2015, che si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie detenute dall'ente (sia direttamente che indirettamente) non può concernere i consorzi di servizi di enti locali, a meno che non siano stati costituiti in forma di società, e ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d'impresе, prevista dall'articolo 2602 del codice civile;
- che, tuttavia, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, "deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè "la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni" degli enti che lo costituiscono";

Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese "CSBV" in liquidazione (ex Consorzio per la zona industriale di Nogara costituito con decreto del Prefetto di Verona in data 26.10.1963 n. 21935/DIV. II)

con sede in Nogara (VR)

P. I.v.a. 00850390238;

Ragione Sociale/natura giuridica: Consorzio ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 (n. 29 Comuni medio basso veronese - Provincia di Verona - C.C.I.A.A. di Verona);

Partecipazioni nelle seguenti società:

- CISI S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo - /;
- Centro Servizi Distretto del Mobile in liquidazione – 23,2%;
- Servizi Territoriali S.r.l. "S.T. S.r.l." in liquidazione – 60%.

Data costituzione: 17/12/1996

Data inizio attività d'impresa: 28/06/1997

Data iscrizione: 31/07/1997

Data fine consorzio: 31/12/2030

Partecipazione al capitale consortile: //

Oggetto sociale: promozione, nell'ambito del territorio dei comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario.

Liquidazione volontaria: atto 04/08/2015 – iscrizione 05/08/2015

Organi della procedura: Liquidatore

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

Rappresentanti dell'Ente: = /

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: = /

CONSIDERATO che l'articolo 34, comma 20 e seguenti, del D.l. n. 179/2012 convertito in Legge n. 121/2012, ha previsto, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, la predisposizione di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, pena la cessazione degli affidamenti privi di requisiti;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 28/11/2006 il Comune di Oppeano ha aderito alla Società ECO CISI S.p.a., approvandone lo statuto ed acquistando una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,5% del capitale per il valore di euro 12.350,00;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/06/2011, il Comune di Oppeano ha disposto di cedere al Comune di isola Rizza n. 98 quote azionarie della Società ECO CISI S.p.A. per il valore unitario di euro 10,19 ed il valore complessivo di euro 998,62;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21/11/2011 si approvavano modifiche allo statuto sociale, prevedendo all'art. 34bis l'istituzione del "Comitato Intercomunale per il controllo congiunto", controllo da esercitare nelle forme previste da un Regolamento di attuazione del controllo analogo sulla società e la modifica della denominazione sociale da ECO CISI S.p.A. in ESA-Com S.p.A. "Eco Servizi Ambientali Comunali", mentre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 30/12/2011 si disponeva l'affidamento in house alla società di cui trattasi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in deroga alle procedure competitive ad evidenza pubblica in quanto sussistenti i requisiti comunitari previsti per tali affidamenti;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 26.11.2014 il Comune di Oppeano ha aderito al Consiglio di Bacino dell'ambito territoriale ottimale "Verona Sud", e pertanto alla gestione del servizio rifiuti si rende applicabile l'art. 1 comma 615 della Legge n. 190/2014 che, modificando l'art. 149bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale) ha previsto che **«L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»**, requisiti attestati da Esa-Com S.p.a., affidataria in house, con la relazione sull'affidamento del servizio di gestione igiene urbana raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati redatta nell'anno 2014 a norma dell'art. 34 comma 20 del D.l. 179/2012;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2014, è stato approvato il nuovo statuto della Società CAMVO S.p.a. che prevede all'art. 1 comma 2 il totale capitale pubblico locale ed all'art. 8 comma 5 che compete all'Assemblea dei soci la preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento di una serie di atti fondamentali tra cui l'approvazione del piano-programma e dei documenti programmatici, lo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per i soci di importi annui superiori a 100.000,00 euro, l'assenso alla cessione di azioni, altri oggetti per i quali, in funzione della natura pubblica della società, gli Amministratori richiedano la preventiva autorizzazione all'Assemblea (controllo analogo congiunto);

RICHIAMATA le deliberazioni n. 125 del 30/12/2010 e n. 63 del 30/09/2013 con le quali il Consiglio Comunale ha attuato una ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Oppeano ai sensi della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);

VISTO il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2015;

ATTESO che il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, Anno 2015, prevedeva la dismissione della partecipazione societaria in CISI S.r.l. in concordato preventivo, con sede legale in Verona (VR), – partecipazione al capitale sociale 0,0295% - dismissione affidata agli organi della procedura in corso di esecuzione - *iscrizione procedura 05/05/2011 – omologazione 23/12/2011 - Organi della procedura: Liquidatore – Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale;*

RICHIAMATA la nota in data 04/03/2016, prot. n. 3654, con la quale sono stati richiesti alle società ed enti partecipati dati aggiornati ai fini della redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – Anno 2016;

RITENUTO ora di approvare il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni sociali Anno 2016, presentato dal Sindaco e corredato dalla relazione tecnica prescritta dalla legge, di cui all'allegato "A" al presente provvedimento;

DATO ATTO che, relativamente alle dismissioni di partecipazioni sociali, la legge di stabilità 2015 precisa che le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 (Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi) ed E4122 (Alienazione di partecipazioni in altre imprese), ed i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

DATO altresì atto che, in caso di approvazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui allo schema di decreto legislativo predisposto su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sarà disposta una ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto secondo i criteri ivi identificati (art. 25 *Revisione straordinaria delle partecipazioni* dello schema di decreto), con obbligo di comunicazione alla sezione della Corte dei Conti competente e pubblicazione, che rappresenterà aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 L. 190/2015;

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di piani e programmi, di organizzazione di pubblici servizi e di partecipazione dell'ente locale a società di capitali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 lettere b) ed e) del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, del Comune di Oppeano, Anno 2016, corredato della relazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";
- 3) Di incaricare il Sindaco ed i competenti Responsabili di Servizio dell'attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, al 31.12.2016;

- 4) Di trasmettere il Piano e l'allegata relazione tecnica al Revisore del Conto ed alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ai sensi di legge;
- 5) Di predisporre entro il 31.03.2017 una relazione sui risultati conseguiti, da approvare in Consiglio Comunale e da trasmettere in seguito al Revisore del Conto ed alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ai sensi di legge;
- 6) Di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" al link "Enti controllati";
- 7) Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alle società partecipate dal Comune di Oppeano.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore competente;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

PRESO ATTO della proclamazione della votazione palese disposta dal Presidente, si ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Galbero, Marafetti)
CONSIGLIERI VOTANTI: 9
VOTI FAVOREVOLI: 8
VOTI CONTRARI: 1 (Boaretto)

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

RILEVATA L'URGENZA, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 11

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Galbero, Marafetti)
CONSIGLIERI VOTANTI: 9
VOTI FAVOREVOLI: 8
VOTI CONTRARI: 1 (Boaretto)

PROCLAMATO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

DISCUSSIONE

Il Presidente Rossini dà la parola al Segretario Comunale dr.ssa Chiara Mazzocco per l'illustrazione del punto.

Il Segretario Comunale illustra il punto: "La Legge di Stabilità 2015 prevedeva l'obbligo di redazione del piano per l'anno 2015; penso sia importante proseguire con questa procedura per fare il punto della situazione in attesa del nuovo Testo Unico del Ministro Madia in materia di società partecipate dagli Enti Locali. Il Comune di Oppeano ha le due partecipate ESACOM e CAMVO, che presentano bilanci sani ed in utile, ed Acque Veronesi. Ho ritenuto di inserire, alla luce di indicazioni della Corte dei Conti sui Consorzi partecipati da enti pubblici, anche il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, di cui il liquidatore sta relazionando in modo chiaro sul collocamento del personale e sulla gestione liquidatoria delle attività dello stesso. Informo inoltre che dal 29 febbraio 2016 sono state trasferite in capo al Bacino di Verona Sud tutte le attività dell'Autorità d'Ambito per i rifiuti".

Cons. Boaretto: "Il mio voto è contrario perché penso che il CAMVO debba sparire, è un carrozzone e sono soldi pubblici spesi per niente".

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI OPPEANO - ANNO 2016 - ART. 1 COMMA 612 SS. DELLA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITA' 2015) - ART. 42 COMMA 2 LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000.

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 23-03-16

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to MAZZOCCO CHIARA

PARERE: **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.

Li, 23-03-16

VISTO: REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ROSSINI DR. FILIPPO

Il Segretario comunale
F.to MAZZOCCO D.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell'Ente è copia conforme all'originale ed è stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all'indirizzo www.comune.oppeano.vr.it oggi 11-05-16, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 11-05-16

Il Funzionario Incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 06-06-16

Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA